



Consorzio Parco delle Groane

Sede Solaro (MI)

Piano territoriale di coordinamento

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2004 N°7/18476 - BURL 31/8/04)

Piano di settore Agricoltura ***Norme tecniche di attuazione***

Redatto ai sensi degli articoli 8 e 31 delle norme tecniche

Progettisti

Arch Fabio Lopez Nunes – Coordinatore di progetto

Dr Claudio Febelli – Agronomo

Dr Luca Frezzini – Responsabile Area Tecnica

Avv Gian Maria Menzani – consulente legale

Collaboratore di progetto

P.A. Gianni Serafini - Istruttore perito agrario

Testo approvato dall'Assemblea Consortile

Con deliberazione n 11/2007

Allegato B

Norme tecniche d'attuazione

Allegato b) del piano

Art 1 – Inquadramento

1) Il presente piano di settore Agricoltura (acronimo PSA) disciplina le attività agricole all'interno del Parco regionale delle Groane istituito con legge regionale 20 agosto 1976 n° 31, nei limiti del Piano territoriale del Parco (acronimo PTC), approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2004 n° 7/18476, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge regionale 12/2005, della LR 7/2000 e del Decreto legislativo 228/01 in materia d'agricoltura.

2) Nel presente piano, i sottoindicati acronimi hanno il significato a fianco indicato:

PSA	Piano di settore agricolo
PTC	Piano territoriale di coordinamento
PSB	Piano di settore boschi
PSR	Piano di sviluppo rurale – regione Lombardia
PATP	Piano agricolo triennale provinciale
nta	Norme tecniche d'attuazione
Consorzio	Consorzio Parco delle Groane
COV	Controdeduzioni alle osservazioni alla variante
VGP	Variante generale
SC	Superficie coperta
Slp	Superficie lorda di pavimento
PSE	Piano di settore Zone Edificate
PSFO	Piano di settore Fornaci
SAU	Superficie agraria utile
PRI	Pubblici Registri Immobiliari

3) Il PSA è composto dai seguenti allegati:

- la relazione tecnica
- le presenti nta
- n°2 tavole con indicazione delle aree escluse dalla concentrazione volumetrica (art 31 comma 2d del PTC) e delle cascine di particolare rilevanza
- le schede aziendali
- schema di convenzione
- principi generali di normale buona pratica agricola
- il registro unico di magazzino e delle operazioni culturali

Art 2 – Principi generali

1) Il presente PSA si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- permanenza dell'unità produttiva aziendale, in particolare dell'aziende agricole condotta da famiglia diretto-coltivatrice
- tutela delle aziende agricole, fabbricati e terreni, in quanto sottunità dello stesso sistema produttivo
- conservazione di usi del territorio compatibili con la tradizione agricola
- promozione dell'agricoltura sostenibile, in particolare mediante le forme previste dal PSR
- sviluppo e potenziamento della recettività agrituristica delle aziende agricole

2) L'agricoltura nel Parco delle Groane svolge il compito primario di valorizzazione e tutela del territorio in funzione produttiva e conservativa dei valori ambientali. Il Consorzio incentiva e valorizza le forme di coltivazione armoniose del paesaggio, che siano coerenti con gli obiettivi di tutela ambientale, nel rispetto delle direttive comunitarie e nei limiti delle proprie competenze e risorse economiche all'uopo destinate. I successivi articoli determinano le linee di gestione del territorio agrario in funzione delle esigenze di tutela ambientale, dello sviluppo dell'economia agraria e della fruizione del territorio.

3) Al fine di promuovere l'agricoltura nelle forme indicate dal precedente comma 2 e di instaurare un colloquio proficuo e duraturo con gli operatori agricoli, il Consorzio promuove l'istituzione di un Comitato Consultivo per il settore agricolo costituito da una qualificata rappresentanza di agricoltori. Il Comitato risulta composta da numero 6 membri:

2 membri di area tecnica nominati dal C.d.A. del Consorzio, di cui uno con funzioni di presidente;
2 membro in rappresentanza delle aziende agricole operanti nel territorio
2 membri nominati dalle organizzazioni di categoria più rappresentate.

Art 3 – Durata

1) Il PSA si configura come programmazione pluriennale degli interventi sul territorio nel

settore agricolo e agronomico, e viene aggiornato di norma ogni triennio, previa consultazione del Comitato Consultivo per il settore agricolo, qualora istituito, e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. In assenza di aggiornamento, il PSA mantiene la sua efficacia.

Art 4 – Rapporti fra operatori e amministrazione

1) Nello spirito e nella lettera del capo III del D/lgsvo 228/01, i rapporti fra gli imprenditori agricoli e l'amministrazione, Comune e Consorzio Parco Groane, sono regolati da convenzioni, le quali disciplinano, per una durata non inferiore al triennio:

- Lo sviluppo delle potenzialità produttive dell'azienda, anche mediante agevolazioni e sostegni del Consorzio, nei limiti di risorsa disponibile e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato;
- I limiti alla eventuale pubblica fruizione dei terreni e dei percorsi interni all'azienda, fermo restando il rispetto della pertinenza aziendale, della privacy, della tutela delle colture o allevamenti in atto e della sicurezza;
- Le prospettive di sviluppo infrastrutturale dell'azienda, nei limiti delle presenti norme, del PTC, e della LR 12/2005;
- Le eventuali attività agrituristiche;
- Introduzione di metodiche colturali di lotta biologica o integrata
- Processi di certificazione o registrazione ambientale
- Il riconoscimento dell'uso del marchio del parco alle produzioni agroalimentari, ai sensi del successivo art 20

2) In assenza di convenzione, non sussistono i sostegni consortili e le agevolazioni planivolumetriche indicate negli artt. 15 e seguenti.

3) In allegato e) è riportato lo schema di convenzione; Il Consiglio d'Amministrazione è delegato ad approvare i singoli testi esecutivi redatti in conformità al suddetto schema .

Art 5 – Aree non edificabili

- 1) Nelle tavole c1 e c2 sono indicate le aree che per motivi paesaggistici e naturalistici sono precluse alla edificazione. In tali aree è comunque sempre ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento igienico, statico-tecnologico e la ristrutturazione edilizia senza totale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.
- 2) Sono consentite le attività per la produzione di energia da fonti rinnovabili; con apposito regolamento si individueranno le tipologie e le caratteristiche degli impianti da realizzare; in caso di dismissione dell'impianto le aree dovranno essere ripristinate

Art 6 – Accesso all'infrastrutturazione aziendale

- 1) Al fine di limitare il consumo del suolo, l'edificazione delle strutture e della residenza di servizio all'agricoltura deve essere primariamente concentrata nell'ambito degli insediamenti agricoli esistenti esterni al Parco o in Zona per servizi alla Agricoltura.
- 2) Per edificare negli insediamenti esterni al parco, l'imprenditore agricolo può trascrivere nel PRI l'atto unilaterale di vincolo ai sensi della LR 93/80 su terreni interni al Parco, in base all'indice ivi previsto.
- 3) L'edificazione deve sempre ordinarsi alle norme paesaggistiche del titolo II del PSE.

Art 7 – Edificazione in zona servizi per l'agricoltura

- 1) L'edificazione è ammessa fino ai limiti massimi stabiliti dalla LR 12/2005, anche concentrando volumetrie derivanti da altri terreni agricoli nel parco, comunque non oltre il 60% di SC relativa ad ogni singola area di pertinenza indicata nella tavola di PTC.
- 2) Tutti gli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione e ampliamento dei manufatti esistenti dovranno porre particolare attenzione alle relazioni con il contesto paesistico di riferimento.

Le modifiche e gli ampliamenti degli edifici dovranno confrontarsi attentamente sia con i caratteri tipologici, i materiali e le tecniche costruttive dei manufatti esistenti sia con le relazioni che detti manufatti intrattengono con il contesto paesistico immediato e più ampio: viali di accesso, alberate e piantumazioni, elementi dell'idrografia superficiale, rapporti di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o urbano. Le nuove edificazioni e la realizzazione di nuovi manufatti di servizio dovranno tenere in attenta considerazione i caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesistico più ampio, i caratteri propri dell'edilizia tradizionale rurale locale. Non sono ammessi progetti che non contengono indicazioni inerenti l'organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all'intorno. La localizzazione di eventuali volumi tecnici e accessori incongrui con i caratteri paesistici del luogo dovrà essere attentamente studiata prevedendo eventualmente un parziale allontanamento dagli edifici rurali tradizionali ed una attenta progettazione della sistemazione delle aree libere all'intorno al fine di mitigarne l'impatto.

Art 8 – Edificazione in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo

1) L'edificazione in tale zona è consentita per le aziende già insediate in zona per servizi all'agricoltura o in zona edificata, qualora l'area di pertinenza indicata nella tavola di PTC fosse satura, nonché per l'insediamento di nuove aziende o di aziende che non dispongano di lotti fondiari nella suddetta zona. Sono comunque escluse le aree di cui all'art 5.

Per le aziende già insediate alla data di adozione del presente piano è consentita deroga alla saturazione della zona di pertinenza indicata nella tavola di PTC per l'edificazione in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo per comprovati motivi di logistica aziendale.

2) Gli indici d'edificazione agricola, nei limiti della LR 12/2005, sono i seguenti:

- Infrastruttura edilizia per l'esercizio dell'attività, indice territoriale di SC 3%, con altezza massima al colmo (esclusi silos, serbatoi e impianti tecnologici) m 10,0

- Serre fisse per aziende ortofrutticole e florovivaistiche, indice territoriale 10%, con altezza massima al colmo m 4; le serre costituiscono impianti produttivi non trasformabili nel loro uso e non convertibili ad altra attività aziendale;
- Residenza per l'imprenditore agricolo e per i suoi familiari in primo grado e dipendenti indice territoriale 0,007 mc/mq

3) Qualora venga sottoscritta la convenzione di cui all'art 4, nella quale venga, fra l'altro, introdotto l'impegno dell'imprenditore agricolo, per sé e per tutti gli aventi titolo, a non modificare la destinazione d'uso per almeno trenta anni, gli indici d'edificazione agricola divengono i seguenti:

- Infrastruttura edilizia per l'esercizio dell'attività, indice territoriale di SC 5%, con altezza massima al colmo (esclusi silos, serbatoi e impianti tecnologici) m 10
- Serre fisse per aziende ortofrutticole e florovivaistiche, indice territoriale 20%, con altezza massima al colmo m 4; le serre costituiscono impianti produttivi non trasformabili nel loro uso e non convertibili ad altra attività aziendale;
- Residenza per l'imprenditore agricolo e per i suoi familiari in primo grado e dipendenti 0,015 mc/mq
- In caso di dismissione dall'esercizio dell'agricoltura prima dei trenta anni convenzionali, il Consorzio può procedere all'escussione della garanzia, che deve essere stimata pari al valore dei terreni vincolati per la realizzazione dei volumi dismessi

4) In ogni caso, per ciascuna azienda agricola, non è ammesso superare una SC di mq 10.000 (diecimila) e una volumetria residenziale agricola massima di mc 2000; le aziende che abbiano volumetrie superiori, alla data di entrata in vigore del presente PSA, possono conservarle. Altresì permane l'obbligo di trascrizione dell'atto unilaterale di vincolo e di destinazione sui terreni, ai sensi della citata LR 12/2005.

5) Possono essere vincolati anche terreni inclusi in Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico e in zona di Riserva naturale

orientata; in tal caso, il fabbisogno di terreno viene moltiplicato per due rispetto agli indici di cui al precedente comma 2). Resta ferma l'inedificabilità delle suddette zone.

Art 9 – Cascine di particolare rilevanza

1) Le cascine indicate con apposita simbologia nella planimetria di Piano sono considerate di particolare rilevanza, circa i valori architettonici ivi conservati; nei progetti di ristrutturazione edilizia tali valori devono essere primariamente tutelati e valorizzati, sia nella scelta e conservazione dei materiali, che nelle modifiche agli aspetti esteriori dei beni, fermi restando i fabbisogni di ammodernamento.

Art 10 – Cambio di destinazione d'uso, in caso di cessazione dell'attività agricola

1) In caso di dismissione dell'attività agricola i terreni vincolati per l'edificazione delle strutture mantengono il vincolo d'inedificabilità. Qualora si tratti di edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della LR 12/2005, il cambio d'uso è comunque subordinato alla trascrizione del vincolo d'inedificabilità su terreni del parco che maturino il coefficiente edificatorio di zona, ai sensi del presente piano di settore agricoltura. Gli strumenti urbanistici comunali non possono prevedere ampliamenti ai sensi dell'art 4 della legge regionale 15 gennaio 2001 n°1; ferma restando la possibilità di demolire gli edifici e ripristinare il terreno agronaturale, le funzioni insediabili sono esclusivamente, restandone esclusa ogni altra:

- Per la residenza degli agricoltori, destinazione residenziale o ricettiva
- Per le strutture coperte, destinazione turistico sportiva, pubblico esercizio, servizi pubblici o di pubblico interesse

Nel caso di demolizione senza ricostruzione degli edifici a servizio dell'agricoltura gli eventuali vincoli di asservimento possono essere cancellati.

In caso di cambio di destinazione devono essere previste le opere di mitigazione e compensazione secondo le modalità e le quantità previste dall'art. 5 del Piano di settore delle zone edificate e della tabella C allegata a detto piano approvato con deliberazione AC 10/2007

2) Ai sensi dell'art 1 comma 2 della citata LR 1/2001 non è insediabile alcuna altra funzione.

3) Le serre non possono essere modificate nel loro uso e neppure trasformate in esercizi commerciali di vendita piante e fiori, o locali adibiti ad attività agrituristica e di pubblico esercizio.

Art 11 – Criteri paesaggistici per l'edificazione rurale

1) L'edificazione nel Parco deve avvenire in conformità alle norme precedenti e al titolo II del Piano di settore per le zone edificate e norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco (PSE), che si da per acquisito al presente piano di settore, senza obbligo di allegazione, per tutto quanto non regolato dal presente piano.

2) Al fine di limitare l'impatto sul paesaggio, sono vietate le coperture a telone o similari, la realizzazione di capannoni e coperture a campata unica è disciplinata come segue: le opere devono conformarsi all'art 10 lettere a),b),c) del PSE o similari; le strutture prefabbricate diverse dalle citate non devono essere visibili dall'esterno; inoltre sono subordinate alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale, mediante rimboschimento di una fascia circostante o attraverso lavori forestali e idraulici di equivalente valore, secondo il seguente coefficiente di calcolo:

<i>Primi 500 mq Slp</i>	<i>Sul più e fino a 1000 mq Slp</i>	<i>Sul più e fino a 1500 mq Slp</i>	<i>Sul più e fino a 2000 mq Slp</i>	<i>Sul più e fino a 5000 mq Slp</i>	<i>Sul più</i>
0 mq/mq	0 mq/mq con mitigazione*	2 mq/mq	5 mq/mq	10 mq/mq	50 mq/mq
*Per questa classe la mitigazione si intende come realizzazione di un mascheramento sui lati esposti con filari e siepi plurispecifici e pluristratificati					

La tipologia dei lavori di compensazione deve essere sempre preventivamente concordata col Consorzio che può indicarne la realizzazione anche in siti non adiacenti all'impianto.

3) L'obbligazione di cui al presente articolo viene garantita dal soggetto richiedente, mediante la presentazione al Consorzio Parco Groane di due idonee cauzioni, come a seguito determinate. Tali cauzioni, se prestate con fidejussione bancaria o polizza assicurativa di primaria Compagnia,

devono essere incondizionate e prevedere la rinuncia alla decadenza di cui all'art. 1957 Cod. Civile, fino alla conclusione del rapporto contrattuale. La fidejussione bancaria o assicurativa, deve inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della committente.

4) Ai fini della quantificazione della prima cauzione, i costi di mitigazione sono determinati dalla sommatoria dei seguenti fattori componenti:

- valore di acquisizione del terreno, la cui stima deriva dalla triplicazione del valore di base d'esproprio del terreno a bosco, desunto dalla tabella provinciale per la regione agraria di riferimento pubblicata sul BURL, alla data di presentazione della domanda, oltre ad € 2000 per spese di rogito;
- onere di rimboschimento, stimato in €1 al metro quadro, da rivalutarsi annualmente in base all'inflazione programmata, indicata nella legge finanziaria;

5) Ai fini della quantificazione della seconda cauzione, i costi di manutenzione della mitigazione sono determinati una tantum in ragione di €0,9 al metro quadro per tutti i primi sei anni dall'intervento.

6) Il Consorzio Parco Groane procede all'escussione delle garanzie in caso d'inadempimento, al fine d' eseguire d'ufficio le mitigazioni previste. Il Consorzio è tenuto ad utilizzare le risorse per la finalità prevista, con la facoltà di individuare siti non necessariamente adiacenti all'impianto.

7) Qualora l'operatore dimostri l'impossibilità, in base a situazioni oggettive, fra cui l'indisponibilità del terreno, a far fronte agli obblighi di mitigazione, può richiedere al Consorzio di provvedervi, su area di proprietà consortile sita prioritariamente nel comune dove si realizza l'immobile. L'operatore dovrà versare al Consorzio una somma pari ai costi di mitigazione definiti sulla base di un computo metrico estimativo, redatto dal servizio tecnico consortile, completo di costi di realizzazione, costi di manutenzione per un periodo di anni 6 e spese tecniche. L'operatore dovrà inoltre versare

al Consorzio una somma pari a € 2,00 al mq, quale indennità di asservimento una tantum del terreno consortile. Le somme di cui ai punti precedenti dovranno essere disponibili al Consorzio prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art 12 – Strutture temporanee a telone

1) Tutte le strutture temporanee a qualsiasi titolo realizzate, le coperture tubolari a telone, palloni tensiostatici e simili devono essere smontate a termine stagione di utilizzo, che non può superare i sei mesi; il Consorzio può chiedere il rilascio di garanzie in relazione all'adempimento del ripristino.

Art 13 – Vendita diretta dei prodotti

1) La vendita diretta dei propri prodotti all'interno dell'infrastruttura aziendale è ammessa nei limiti delle vigenti leggi. Le insegne e la segnaletica devono essere conformi alle vigenti norme del Nuovo Codice della Strada, nonché allo specifico regolamento, una volta approvato. La superficie di vendita non può essere superiore a quella degli esercizi di vicinato; i posti auto da realizzarsi all'interno della proprietà per la clientela non possono superare la superficie di vendita.

Art 14 – Interventi per l'incremento della biodiversità e per la fruizione

1) Il Consorzio, mediante la convenzione di cui all'art 4, favorisce interventi per l'incremento della biodiversità, la rinaturalizzazione dei luoghi, la creazione di zone umide utili anche a fini d'assetto idraulico, la formazione di prati ricreativi, percorsi campestri per pedoni, ciclisti e cavalieri, aree da pic nic e altre attrezzature per una fruizione equilibrata del territorio, nel rispetto delle esigenze aziendali e dei limiti al sostegno interno.

Art 15 – Procedura per l'approvazione delle convenzioni di cui all'art 4

1) L'approvazione delle Convenzioni ai sensi dell'art 4 con le integrazioni eventualmente occorrenti del Consiglio d'Amministrazione, in conformità allo schema di massima allegato sub A

al presente piano, il Consiglio d'Amministrazione approva le integrazioni occorrenti; in tutti gli altri casi, la competenza è del solo Consiglio d'Amministrazione. La sottoscrizione compete al direttore generale o a chi ne fa le veci.

2) Nel caso in cui, per comprovate esigenze di sussistenza aziendale e ferme restando le esigenze di tutela ambientale, si dovesse procedere alla approvazione di convenzioni in deroga al presente piano di settore, ma conformi al PTC, la proposta di convenzione sarà approvata secondo le procedure di cui al punto 1.2.1 della DGR 13/7/2001 n°7/5554.

Art 16 – Contenuti particolari delle convenzioni

1) Le convenzioni fra Consorzio e aziende prevedono :

- il deposito annuale presso il consorzio di copia del fascicolo aziendale.
- I termini di adozione della “Buona Pratica Agricola” così come indicato nel Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia.
- Le modalità di tenuta del Registro Aziendale unico di Magazzino e delle Operazioni colturali e agevolare il Parco nelle operazioni di controllo.
- Le eventuali attività di mantenimento di cavalli per la pratica di sport equestri di qualsiasi tipo, anche di terzi o propri da affidare o noleggiare a terzi;
- le eventuali scuole di addestramento all'equitazione;
- eventuali campi di addestramento e circuiti ippici come trotter e galoppatoi;
- eventuali altre attività sportive o ricreative.

Art 17 – Norme per la gestione del territorio rurale

1) Sono sempre ammessi gli interventi atti a salvaguardare e ripristinare i coltivi e la funzionalità del sistema drenante e irriguo, nonché la struttura tradizionale dei filari e delle siepi; tali

interventi devono comunque essere sempre coerenti con la tutela del paesaggio agrario tipico delle Groane e di volta in volta soggetti a nulla osta.

2) E' obbligo dei proprietari dei terreni curare e mantenere i filari di piante esistenti così come indicati in planimetria del PSB o realizzati successivamente alla data di approvazione del PSA, provvedendo altresì alla reintegrazione delle fallanze.

Art 18 – Norme per gli allevamenti

1) Non sono considerati incompatibili ai sensi dell'art 24 delle nta di PTC gli allevamenti zootecnici collegati all'utilizzo dei reflui, con la esclusione dei suini, fino ai seguenti carichi :

- bovini ed equini fino a 3 t di bestiame vivo per ettaro;
- avicoli, cunicoli e selvaggina fino a 1 t di bestiame vivo per ettaro;
- ovini e caprini fino a 2 t di bestiame vivo per ettaro;
- altre specie, anche non di interesse zootecnico, fino a 1 t di bestiame vivo per ettaro.

2) Il rapporto di bestiame vivo per ettaro è riferito alle sole aree comprese nel Parco in cui è consentito l'esercizio dell'agricoltura. Le stalle devono essere dimensionate al carico di bestiame ammissibile.

Per le sole aziende esistenti al momento di approvazione del presente PSA e regolarmente iscritte alla CCIAA, nel caso in cui il carico di bestiame risulti superiore ai limiti indicati dal comma 1, permane la possibilità, previa comunicazione scritta e accertamento da parte dei tecnici del Consorzio, di mantenere tale carico senza aumentarlo.

3) Le aziende che esercitano l'allevamento del bestiame all'interno del Parco delle Groane devono predisporre un piano di gestione dei reflui zootecnici che tenga conto delle reali possibilità di spandimento in relazione a divieti comunali sulla vicinanza a centri abitati e della distanza dalla stalla. Il piano deve dimostrare che il carico di Azoto derivante da reflui, liquami e letame effettivamente sparsi non superi in nessun caso i 170 kg per ettaro. E' ammessa una tolleranza di

più o meno 5% della SAU. Il Parco può collaborare alla redazione di tale piano.

4) Non sono considerati allevamenti zootecnici i serragli per la tenuta di capi ad uso familiare, nei seguenti limiti per azienda:

- bovini ed equini fino a 5 capi complessivi;
- avicoli, cunicoli e selvaggina fino a 50 capi complessivi;
- ovini e caprini fino a 10 capi complessivi;
- suini fino a 3 capi;

- passaggio di percorsi ciclocampestri;
- somministrazione e vendita di prodotti alimentari e tipici in relazione alla capacità produttiva aziendale;
- servizio di affitto di camere da letto (Bed & breakfast);
- nolo e assistenza ai ciclisti.

Art 19 – Recinzioni

1) Le recinzioni, dove ammesse, sono regolamentate come segue:

- mediante permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica è ammesso recintare la pertinenza dei fabbricati e delle serre per una superficie non superiore a quattro volte quella coperta e comunque entro i limiti di zona; devono essere rispettate le prescrizioni paesaggistiche di cui al titolo II del PSE sia per le tipologie che per la tenuta dell'area pertinenziale, dove almeno il 20% deve essere destinato a verde alberato;
- per le colture frutticole e florovivaistiche, per gli impianti arborei e per la tutela delle arnie sono ammesse le recinzioni permeabili accompagnate da siepi autoctone, mediante permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica;
- i recinti di allevamento del bestiame allo stato semibrado sono ammessi con parapetto in legno alto fino a cm 150 o filo elettrificato o reti a maglia larga specifiche per pascolo;

Art 20 – Agriturismo

1) La attività agrituristica è disciplinata dalla legge 730/85, dal D/lgs 228/01, LR 31 Gennaio 1992 n.3 dalla LR 7 febbraio 2000 n°7 e relative regolamentazioni attuative; nel Parco, in particolare, sono ammesse e incentivate le seguenti funzioni:

Art 21 – Utilizzo del Marchio “Parco delle Groane”

1) L'utilizzazione del marchio registrato del Parco delle Groane è riservata ai prodotti agroalimentari aziendali.

2) L'applicazione del marchio è disciplinata da specifico regolamento consortile nonché dal regolamento regionale ove vigente, in cui sono indicati gli adempimenti necessari da parte dell'azienda agricola .

Allegato e) – schema di convenzione

L'anno il giorno del meseavanti a me sono presenti i signori:

Sig. domiciliato per la funzione presso la sede del Consorzio Parco Groane in Solaro (MI), il quale interviene al presente atto nella sua qualità di direttore del Consorzio Parco Groane (c.f....), di seguito per brevità "Consorzio" in esecuzione della deliberazione ----- n. del che si allega in copia conforme sotto A;

Sig. domiciliato per la funzione presso la sede del Comune di (MI), il quale interviene al presente atto nella sua qualità di del Comune di (c.f....), di seguito, per brevità "....." in esecuzione della deliberazione del ----- n. del che si allega in copia conforme sotto B;

Sig. nato a il e domiciliato a in via il quale interviene al presente atto nella sua qualità di proprietario (imprenditore agricolo legale rappresentante della Società con sede a) (*oppure – coltivatore diretto*) c.f.

[Se il coltivatore è diverso dal proprietario, deve partecipare anche lui :]

Sig. nato a il e domiciliato a in via il quale interviene al presente atto nella sua qualità di imprenditore agricolo legale rappresentante della Società con sede a (*oppure – coltivatore diretto*) c.f.

di seguito denominato per brevità "operatore".

Detti comparenti, delle cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMESSO

- che la Società (o il Sig) è proprietaria delle aree contraddistinte nel Catasto del Comune di ai mappali del foglio aventi un'estensione di mq. di superficie come meglio risulta nella planimetria in scala che si allega alla presente sotto lettera " " ;

- che il vigente PTC del Parco prevede la destinazione delle aree a ".....", nonché nell'ambito del Parco regionale delle Groane, così come disciplinata dal vigente Piano territoriale di coordinamento , approvato con deliberazione DGR n°7/18476 del 30 luglio 2004;
- che l'operatore ha presentato in data prot.n. al Consorzio e in data prot.n. al Comune di una proposta di convenzione per la realizzazione di interventi sul sito succitato terreno secondo il progetto allegato parte integrante della presente convenzione sotto " " ;
- che il suddetto progetto risulta conforme alle prescrizioni del vigente PTC, del vigente PRG, del Regolamento edilizio e di quello di Igiene;
- che il suddetto progetto risulta conforme al Piano di settore Agricoltura (PSA) del Parco Groane succitato approvato con deliberazione n° ;
- che le parti convenute hanno interesse a regolare i reciproci rapporti, ai sensi del capo III del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 avente per oggetto "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della Legge 5 marzo 2001 n.57" ed in particolare il programma di interventi strutturali, lo sviluppo rurale, l'accessibilità, la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale
- che la suddetta proposta di convenzione e progetto è stata esaminata dalla commissione edilizia comunale che ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;
- che il Consiglio (La Giunta) Comunale ha approvato la citata proposta di convenzione con deliberazione n. del ;
- che l'Assemblea (Il Consiglio d'Amministrazione) Consortile ha approvato la citata proposta di convenzione con deliberazione n. del ;
- che l'operatore ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Detti comparenti con il presente atto pubblico stipulano e convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. L'intervento di realizzazione (ampliamento) dell'azienda agricola _____ avverrà in conformità alle norme di cui alla presente convenzione, allo specifico Piano di settore del Parco Groane nonché al progetto allegato parte integrante del presente atto sotto "...". Con il presente atto, l'operatore s'impegna a mantenere l'uso agricolo dei fabbricati così realizzati, almeno fino al permanere della destinazione agricola dell'area negli strumenti urbanistici generali e comunque per non meno di _____ anni;
3. Per la realizzazione del progetto di cui trattasi, ai sensi delle norme vigenti, è trascritto nel Pubblico Registro Immobiliare con il presente atto il vincolo di non edificazione permanente, valido a tutti gli effetti, sino al permanere della destinazione agricola dell'area negli strumenti urbanistici generali, relativamente ai terreni contraddistinti come segue :

[indicare tutti i dati ricognitivi dei terreni e gli atti di provenienza]
4. Tutti i terreni sopra indicati sono di pieno possesso dell'operatore, liberi da altri vincoli, che possano pregiudicare l'attuazione della convenzione;
5. *[solo per imprenditori agricoli non coltivatori diretti]* All'atto del rilascio del permesso di costruire sarà determinata la quota di contributo di costruzione – oneri e costo di costruzione - di cui al D.l.vo 6 giugno 2001 n.380 (Disposizioni legislative in materia edilizia), che in via provvisoria viene determinato in € . Il pagamento di detto contributo avverrà secondo le modalità e con le garanzie stabilite dal "Comune" con deliberazione del C.C. n _____ del _____. Il rilascio del

permesso di costruire in base alle determinazioni dell'Amministrazione Comunale, sarà subordinato al versamento di parte della quota di contributo, alla sottoscrizione di impegnativa relativa ai versamenti differiti, nonché, alla presentazione di idonea garanzia.

6. Il Consorzio Parco Groane, con la sottoscrizione del presente atto, esprime parere favorevole al rilascio del permesso di costruire o documento equipollente, come regolato dianzi e a seguito.
7. L'operatore ed i suoi successori aventi causa a qualsiasi titolo resteranno in ogni caso solidalmente responsabili verso il "Comune" e il Consorzio dell'adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione. I firmatari nominano un rappresentante, Sig ...che assumerà tutte le decisioni fino al collaudo di tutte le opere. Il rappresentante potrà essere sostituito con lettera raccomandata firmata da tutti.
8. Si da atto che al progetto di cui al precedente articolo 2 è allegato sub “ il Programma di sviluppo aziendale di massima avente durata anni _____ (per un periodo non inferiore a tre anni), sottoscritto da un professionista del settore;
9. *[se del caso]* Il progetto indica, con colore _____ i sentieri e dei percorsi nella proprietà, lungo i quali è consentito il libero transito pedonale o equestre; indica altresì con colore _____ le strade campestri e forestali di proprietà, nelle quali è ammesso l'accesso in bicicletta, e di cui il Consorzio si assume gli oneri di manutenzione, liberando sin d'ora l'operatore di ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine all'uso pubblico degli stessi, nonché circa eventuali oneri manutentivi connessi con il transito dei mezzi agricoli e aziendali dell'operatore; l'operatore da atto che lungo la suddetta viabilità la circolazione di mezzi diversi da quelli dell'operatore è limitata a quelli del Consorzio e del Comune, di vigilanza e degli erogatori di pubblici servizi; i contraenti s'impegnano reciprocamente a

mantenere chiusi eventuali sistemi di limitazione dell'accesso, quali sbarre, catene o paracarri; l'impegno reciproco relativo al presente articolo ha durata anni _____[se occorrono straordinarie manutenzioni dei percorsi a carico del Consorzio, la durata non potrà essere inferiore ad anni 20, altrimenti non si ammortizza la spesa pubblica]

10. Individuazione e durata di eventuali programmi di attività manutentiva del Parco affidati dal Consorzio al coltivatore e indicazione delle risorse per farvi fronte;
11. Indicazione delle filiere agroalimentari, prodotte secondo metodiche tendenti ad introdurre sistemi di lotta biologica o integrata, o altre filiere di qualità fra cui almeno l'adozione della "buona pratica agricola", con eventuale possibilità di utilizzare il nome e il marchio del parco nelle azioni promozionali del prodotto aziendale, nei limiti ammessi al sostegno interno; a tal fine l'operatore s'impegna a depositare, presso il protocollo consrtile entro la fine dell'anno solare precedente a quello di riferimento, copia del fascicolo aziendale;
12. Eventuale regolazione e incentivazione delle attività agrituristiche previste, con possibilità di inserimento promozionale nella comunicazione del Consorzio; Quant'altro previsto dagli articoli 14 e 15 del citato D.L.vo 228/2001;
13. Le pattuizioni relative agli articoli 11 e 12 hanno durata anni _____
14. [se del caso] L'operatore, in relazione al disposto del paragrafo IV, V comma dell'art. 28 della Legge 17/08/42 n.1150 e successive modifiche ha costituito una cauzione fidejussoria, a favore del "Comune", presso la Banca o Assicurazione di () – € - a garanzia dell'esatta e piena esecuzione dei lavori, delle opere e di tutte le obbligazioni oggetto del presente atto, nonché della manutenzione delle opere e dei lavori medesimi sino alla cessione del Comune delle opere di cui agli art. 3 e 4 che verrà alla data di collaudo di cui all'art. 12. Per l'ipotesi di inadempimento

delle obbligazioni autorizza il "Comune" a disporre delle cauzioni stesse nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale.

15. Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico dell'operatore, che si riserva di chiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.
16. Ai sensi dell'art. del D. Lgs. 380/2001, l'operatore dichiara ed attesta che le aree in oggetto hanno la destinazione urbanistica che risulta dal certificato, qui allegato sotto "...", rilasciato dal Comune di _____ in data _____ e che da tale data in avanti non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici in relazioni alle aree medesime.
17. In caso d'inosservanza di quanto previsto nella presente convenzione, l'Amministrazione comunale e quella consortile applicheranno le sanzioni previste dalle vigenti leggi . A tal fine l'operatore autorizza sin d'ora gli organi tecnici e di vigilanza del Consorzio e del Comune ad accedere all'azienda e verificare la persistenza dei requisiti prescritti dalla presente convenzione e dalle norme vigenti, senza per questo ostacolare il normale funzionamento aziendale .
18. L'operatore autorizza i contraenti al trattamento dei dati sensibili acquisiti in base alla presente convenzione e alle relative attività di controllo e vigilanza, nei limiti delle attività isituzionali; la divulgazione dei dati tecnici potrà avvenire solo in termini statistici, senza riferimenti soggettivi .
19. In caso di controversie in ordine all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Milano .

Letto confermato e sottoscritto.

Il Direttore del Consorzio Parco Groane

Il Funzionario del Comune di _____

L'Operatore

ALLEGATO f)

Principi generali di normale buona pratica agricola

(STRALCIO Allegato 5 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia)

La *buona pratica agricola* viene definita come "l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata."

COLTURE ERBACEE (cerealicole, industriali, no food)

Tecniche colturali

Scelta del terreno

Sebbene la scelta di un terreno idoneo, qualunque sia la specie agraria che si intenda coltivare, rappresenti un elemento decisivo per la riuscita tecnico-economica della coltivazione, non si ritiene opportuno porre dei limiti alla diffusione delle diverse colture in quanto la variabilità del materiale genetico a disposizione dell'agricoltore è quasi sempre tale da consentire un'ampia adattabilità alle diverse condizioni ambientali. Il limite della vocazionalità di un terreno, sia generale che specifica, per una data coltura è infatti, sempre più spesso, posto soltanto dalla convenienza economica alla sua coltivazione.

Avvicendamenti colturali

L'avvicendamento delle colture ha sempre rappresentato, e continua a rappresentare, una scelta agronomica ed organizzativa determinante al fine di conservare un adeguato livello di fertilità dei terreni, di limitare lo sviluppo di pericolose fitopatie (insetti, crittogame, infestanti, ecc.) e di impostare un più equilibrato «schema» produttivo a livello aziendale. L'obiettivo comunque da perseguire è quello di consentire all'agricoltore una sufficiente libertà di scelta nella successione delle colture che normalmente viene definita anno per anno sulla base di considerazioni di ordine economico oltre che agronomico.

Per questi motivi non sono posti limiti ai tempi di ritorno delle colture sullo stesso appezzamento di terreno, nonché alla successione *loiessa-mais* nelle aziende zootecniche.

Considerando gli elevati costi di sistemazione e di livellamento delle camere per la coltura del riso non si pongono limiti alla permanenza del riso sullo stesso appezzamento se non quelli di tipo agronomico derivanti dal crescente problema del riso crodo.

Varietà

Oltre all'obbligo dell'utilizzo di semente certificata nel rispetto della normativa vigente, nella scelta del materiale genetico da parte dell'agricoltore, si dovrà comunque tenere in debita considerazione, oltre alla capacità e alla stabilità produttiva del genotipo, gli aspetti qualitativi della produzione, la resistenza dei genotipi alle principali avversità biotiche ed abiotiche e la eventuale tipicità varietale rispetto all'areale di produzione.

Fertilizzazione

La fertilizzazione costituisce un adeguato strumento per correggere le eventuali carenze delle dotazioni naturali di elementi nutritivi dei terreni e modulare così le produzioni delle colture anche in relazione all'andamento climatico e al resto delle scelte operate dall'agricoltore (avvicendamento, materiale genetico impiegato, ecc.). Una corretta gestione della fertilizzazione consente inoltre di evitare che si possano ridurre le originarie disponibilità di nutrienti del terreno così da non pregiudicare le capacità produttive dei suoli, ma anzi di tentare di reintegrare quelle dotazioni che risultino fisiologicamente insufficienti.

La variabilità dei terreni, la molteplicità dei fenomeni fisici, chimici e biologici interessati ai cicli degli elementi nutritivi, non ultima la difficoltà di stimare la resa delle colture rendono impossibile fornire indicazioni univoche e generalizzate. Le decisioni sulla concimazione devono essere dunque «ritagliate» in relazione alle specifiche condizioni colturali ed aziendali ed assunte con grande attenzione dall'agricoltore.

In linea generale, limitatamente all'azoto, si utilizzano le dosi di seguito specificate:

Coltura	Quantità (kg/ha)
Cereali autunno-vernini	200*
Cereali estivi	340*
Girasole e Colza	180*
Soia *	40* (1)
(*) nelle zone vulnerabili di cui all'allegato 5A, vengono rispettati i limiti previsti dalle norme di recepimento della Direttiva 91/676 /CEE	
(1) con rizobio attivo. Nel caso di inattività del rizobio è consentita una dose di 240 kg/ha di azoto.	

Comuni vulnerabili nel Parco delle Groane: Cesano Maderno, Cesate, Garbagnate Milanese, Lazzate

Coltura	Quantità (kg/ha)	
Cereali autunno-vernini	Frumento	180
	Orzo	120
	Avena	100
	Segale	80
Cereali estivi	Mais (irriguo)	280
Girasole		100
Colza		180
Soia		20

Non è frequente l'impiego delle analisi del terreno e neppure la definizione di un piano di concimazione. Le indicazioni tecniche all'agricoltore vengono fornite principalmente dai tecnici delle associazioni dei produttori e/o dei rivenditori di mezzi tecnici basandosi prevalentemente sulla analisi delle condizioni medie della zona, oltre che dalla osservazione del comportamento delle piante.

Nelle aziende non zootecniche i concimi utilizzati sono prevalentemente chimici e la loro scelta è basata in primo luogo sulla copertura delle esigenze azotate.

Abbastanza frequente è la concimazione fosfo-potassica in coincidenza con la lavorazione principale. L'impiego dei reflui zootecnici, secondo la normativa vigente in materia, comporta un'efficienza media dell'azoto organico pari al 40%.

Gestione del suolo

La lavorazione principale nei nostri ambienti è identificata con una aratura profonda a cui fanno seguito lavorazioni secondarie di preparazione del letto di semina.

Non è frequente l'impiego delle colture di copertura da sovescio o "catch-crop" sui terreni a rischio di lisciviazione e/o erosione.

Irrigazione

La scelta sia delle variabili irrigue (volume stagionale, volume specifico e turno) sia del metodo di irrigazione sono demandate alle condizioni specifiche che l'agricoltore si trova ad affrontare nella sua azienda, con facoltà di utilizzazione di acqua irrigua di falda o di superficie in relazione alla loro disponibilità e alla loro idoneità all'uso irriguo.

Cure colturali

Non si pongono limiti allo svolgimento delle cure colturali il cui ricorso viene modulato dalle precise esigenze climatiche e colturali che si registrano in azienda.

Difesa delle colture e controllo delle infestanti

Difesa

La difesa contro i parassiti animali e vegetali è subordinata esclusivamente alla loro presenza, mentre la scelta dei mezzi di lotta avviene prevalentemente sulla base di principi attivi più efficaci e autorizzati sulla coltura. E' ammessa la concia delle sementi.

E' consentita la geodisinfestazione del terreno se presenti parassiti animali e vegetali terricoli con tutti i geodisinfestanti e fumiganti autorizzati.

Diserbo

Il controllo delle infestanti per le colture erbacee ed industriali non prevede limitazioni né nel numero dei trattamenti rispetto alle fasi fenologiche della coltura (pre-semina, pre-emergenza e post-emergenza), né nelle dosi per ettaro dei singoli principi attivi autorizzati, se non quelle indicate in etichetta.

La scelta dei principi attivi o loro miscele viene fatta esclusivamente sulla base dell'efficacia e della loro registrazione su ogni singola coltura.

Raccolta

La raccolta viene effettuata solo dopo la scadenza dei tempi di carenza dei presidi fitosanitari eventualmente utilizzati.

In relazione alla gestione dei residui colturali, nel caso del mais, per motivi di lotta alla piralide, si pone l'obbligo di procedere alla trinciatura ed all'interramento degli stocchi entro la metà del mese di aprile.

COLTURE FORAGGERE (prato polifita avvicendato, erba medica, prato permanente, prato pascolo e pascolo)

Tecniche colturali

Scelta del terreno

Ad eccezione dei prati da vicenda, le altre tipologie di prati e pascoli, coprono terreni normalmente poco adatti ad altre colture sia per caratteristiche chimico-fisiche dei suoli sia per condizioni ambientali.

Avvicendamenti colturali

Il prato da vicenda è inserito in rotazioni di 5-6 anni all'interno delle quali si mantiene per 3-4 anni. Le precessioni più comunemente utilizzate sono i cereali autunno-vernini.

Varietà

Per i prati da vicenda oltre, all'obbligo dell'utilizzo di semente certificata nel rispetto della normativa vigente, nella scelta del materiale genetico da parte dell'agricoltore, si dovrà comunque tenere in debita considerazione, oltre alla capacità e alla stabilità produttiva del genotipo, gli aspetti qualitativi della produzione in termini di valore nutritivo e digeribilità, la resistenza dei genotipi alle principali avversità biotiche ed abiotiche e la eventuale tipicità varietale rispetto all'areale di produzione.

Fertilizzazione

La fertilizzazione svolge un ruolo fondamentale sulla composizione floristica del prato polifita e quindi sulle caratteristiche quanti-qualitative della sua produzione.

Una corretta gestione della fertilizzazione consente inoltre di evitare che si possano ridurre le originarie disponibilità di nutrienti del terreno così da non pregiudicare le capacità produttive dei suoli, ma anzi di tentare di reintegrare quelle dotazioni che risultino fisiologicamente insufficienti.

La fertilizzazione è organica e minerale e la distribuzione avviene senza l'ausilio delle analisi del terreno e senza un piano di concimazione.

In linea generale, limitatamente all'azoto, si utilizzano le dosi di seguito specificate:

Coltura	Quantità (kg/ha)
Leguminose foraggere avvicendate	80 ⁽¹⁾
Prato permanente irriguo	250*
Prato permanente asciutto	150*
Prato polifita avvicendato	250*
Prato pascolo e pascolo	180*
⁽¹⁾ all'impianto	
(*) nelle zone vulnerabili di cui all'allegato 5A, vengono rispettati i limiti previsti dalle norme di recepimento della Direttiva 91/676 /CEE	

Comuni vulnerabili nel Parco delle Groane: Cesano Maderno, Cesate, Garbagnate Milanese, Lazzate

Coltura	Quantità (kg/ha)
Leguminose foraggere avvicendate	20 ⁽¹⁾

Prato permanente irriguo	200*
Prato permanente asciutto	100*
Prato polifita avvicendato	150*
Prato pascolo e pascolo	80*
⁽¹⁾ all'impianto	
(*) fonte: OSIRIS – piano di concimazione	

L'impiego dei reflui zootecnici, secondo la normativa vigente in materia, comporta un'efficienza media dell'azoto organico pari al 40%.

Gestione del suolo

Ad eccezione dei prati avvicendati che necessitano alla semina della lavorazione principale che nei nostri ambienti è identificata con una aratura profonda, per le altre foraggere la gestione del suolo consiste in qualche lavorazione superficiale all'uscita dell'inverno (erpicoltura, ecc.).

Carico zootecnico

Nelle "zone svantaggiate" di cui all'allegato 1 del Piano di sviluppo rurale, il carico zootecnico non deve superare le 3 UBA/ha di superficie foraggera. Nelle "zone svantaggiate" ricadenti all'interno delle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, il carico zootecnico non può essere superiore a quello desumibile dai limiti previsti dalle norme di recepimento della Direttiva stessa. (170 kg/ha di azoto organico)

Irrigazione

L'irrigazione, normalmente per scorrimento superficiale, interessa solo i prati irrigui di pianura ed è gestita di norma con interventi regolari e turnati.

Cure colturali

Non si pongono limiti allo svolgimento delle cure colturali il cui ricorso viene modulato dalle precise esigenze climatiche e colturali che si registrano in azienda.

Difesa delle colture e controllo delle infestanti

Difesa

La difesa contro i parassiti animali e vegetali è subordinata esclusivamente alla loro presenza, mentre la scelta dei mezzi di lotta avviene prevalentemente sulla base di principi attivi più efficaci e autorizzati sulla coltura.

Diserbo

Il controllo delle infestanti per le colture foraggere non prevede limitazioni né nel numero dei trattamenti rispetto alle fasi fenologiche della coltura, né nelle dosi per ettaro dei singoli principi attivi autorizzati, se non quelle indicate in etichetta.

La scelta dei principi attivi o loro miscele viene fatta esclusivamente sulla base dell'efficacia e della loro registrazione su ogni singola coltura.

Gestione dei pascoli

La pratica del pascolo è l'unico mezzo di utilizzazione della produzione foraggiera in quelle zone dove, per difficoltà orografiche, climatiche, di giacitura e di sviluppo della vegetazione non è possibile il taglio dell'erba.

La forma di sfruttamento della produzione foraggiera avviene normalmente con il pascolamento libero che consiste nel lasciare gli animali liberi di pascolare per gran parte della giornata su superfici molto estese. Il pascolamento libero è la causa frequente di fenomeni di sovrapascolamento e sottopascolamento entrambi considerati dannosi. Infatti, nel primo caso, gli animali lasciati liberi si trattengono più a lungo nelle zone preferite che vengono così sovrautilizzate, con conseguenti fenomeni di degrado, erosione e sviluppo di una flora infestante ammoniacale che impoverisce la qualità del cotico erboso e il cui sviluppo normalmente non viene controllato. Il sottopascolamento avviene nelle aree meno gradite dove lo scarso utilizzo altera la composizione floristica del cotico erboso a vantaggio delle erbe infestanti e progressivamente del bosco.

L'abbeverata del bestiame avviene normalmente sfruttando punti d'acqua naturali, torrenti e sorgenti. Mancano gli abbeveratoi che oltre a raccogliere acqua pulita indispensabile per la salute degli animali

consentirebbero di sfruttare meglio le superfici a pascolo tramite una più omogenea distribuzione dei punti di abbeverata. Nelle zone povere di sorgenti si cerca di raccogliere l'acqua di scorrimento superficiale in piccoli laghetti chiamati "pozze" presenti nelle conche naturali del terreno.

Lo sfruttamento del pascolo è ancora praticato nella stagione estiva, ma le superfici a pascolo, hanno subito rispetto al passato una forte contrazione, in particolare quelle meno produttive, più difficili da raggiungere, con strutture d'alpe fatiscenti e con cotico erboso degradato.

COLTURE FRUTTICOLE (melo, pero, olivo e pesco)

Tecniche colturali

Varietà

Oltre all'obbligo dell'utilizzo di materiale da riproduzione certificato nel rispetto della normativa vigente, nella scelta del materiale genetico da parte dell'agricoltore, si dovrà comunque tenere in debita considerazione, oltre alla capacità e alla stabilità produttiva del genotipo, gli aspetti qualitativi della produzione, la resistenza dei genotipi alle principali avversità biotiche ed abiotiche e la eventuale tipicità varietale rispetto all'areale di produzione.

Fertilizzazione

La fertilizzazione, per la diversità dei substrati pedologici, ambienti climatici, specie, varietà, e densità di impianto adottati, assume un'ampia variabilità sia relativamente alla quantità di elementi fertilizzanti apportati sia alla loro formulazione.

La fertilizzazione non è subordinata all'effettuazione periodica dell'analisi del suolo e neanche alla redazione di un piano di concimazione.

Il consiglio tecnico all'agricoltore viene fornito principalmente dai tecnici delle associazioni dei produttori e/o dei rivenditori di mezzi tecnici basandosi prevalentemente sulla analisi delle condizioni medie della zona, oltre che dalla osservazione del comportamento delle piante.

La distribuzione deve essere effettuata nel periodo successivo alla raccolta fino alla ripresa vegetativa.

In linea generale, limitatamente all'azoto, si utilizzano le dosi di seguito specificate:

Coltura	Quantità (kg/ha)
Melo e Pero	100*
(*) nelle zone vulnerabili di cui all'allegato 5A, vengono rispettati i limiti previsti dalle norme di recepimento della Direttiva 91/676 /CEE	

Comuni vulnerabili nel Parco delle Groane: Cesano Maderno, Cesate, Garbagnate Milanese, Lazzate

Coltura	Quantità (kg/ha)
Melo e Pero	46*
(*) fonte: disciplinari di produzione della Regione Lombardia – agricoltura integrata (resa stimata 200 q/ha)	

Irrigazione

La scelta sia delle variabili irrigue (volume stagionale, volume specifico e turno) sia del metodo di irrigazione sono demandate alle condizioni specifiche che l'agricoltore si trova ad affrontare nella sua azienda, con facoltà di utilizzazione di acqua irrigua di falda o di superficie in relazione alla loro disponibilità, alla loro idoneità all'uso irriguo e alle necessità della coltura.

Gestione del suolo

Non si pongono limiti alla gestione del suolo in quanto la variabilità dei terreni, la molteplicità dei fenomeni fisici e chimici interessati rendono impossibile fornire indicazioni univoche e generalizzate. Le decisioni sulla gestione del suolo devono essere dunque «ritagliate» in relazione alle specifiche condizioni colturali ed aziendali ed assunte con grande attenzione dall'agricoltore.

L'inerbimento dell'interfila non è una pratica normalmente utilizzata, sono invece eseguite frequenti lavorazioni superficiali.

Cure colturali

In particolare la potatura (sia invernale che verde), influenzando sulla quantità e sulla qualità della produzione oltreché sugli aspetti fitosanitari, deve essere strettamente correlata alle pratiche agronomiche e di difesa.

Difesa delle colture e controllo delle infestanti

Difesa

Il controllo delle malattie fungine viene basato prevalentemente sui fattori climatici e non biologici, mentre per i parassiti animali, di cui è possibile effettuare il monitoraggio con mezzi biotecnici, si richiede all'agricoltore l'utilizzo di tali mezzi per valutarne la dinamica delle popolazioni o la soglia di intervento ed il momento opportuno del trattamento chimico. Per la scelta dei fitofarmaci vengono impiegati, senza limitazione, tutti i prodotti autorizzati per ciascuna coltura e nel rispetto del periodo di carenza.

Diserbo

Ad eccezione dei pochi frutteti inerbiti, dove l'intervento diserbante viene praticato solo sulla fila, sia con prodotti residuali e non, negli altri casi questa pratica viene eseguita sull'intera superficie nel periodo di riposo vegetativo con erbicidi residuali ed in primavera con molecole non residuali.

Raccolta

Devono essere rispettati i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari impiegati.

Il prodotto dovrà essere avviato alla commercializzazione o conservazione entro le 24 ore successive alla raccolta.

